



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PROVINCIA DI PADOVA)

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
1° settore "Finanziario Segreteria Affari Generali - Demografici e Servizi Alla Persona"
Tel. 049/9579111 – 049/9579112 – 049/9579121 - 049/9579123
Email: comune@comune.bagnoli.pd.it email assistentesociale@comune.bagnoli.pd.it
Pec comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

• ASSEGNO DI MATERNITÀ (comunale) ->

È un assegno che la madre **non lavoratrice** può chiedere per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l'assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall'adottante, dall'affidatario preadottivo o dall'affidatario non preadottivo.

Un **assegno di importo complessivo pari ad euro 1.740,60** in caso di madre non lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione; se l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all'importo dell'assegno, l'assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale). (Requisito ISE).

La domanda deve essere presentata al CAF/PATRONATO convenzionato con il Comune **necessariamente entro sei mesi dalla nascita** del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e consegnata poi al Comune di residenza al fine dell'inserimento sul portale INPS.

I documenti necessari sono:

- La dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
- Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
 - di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
 - diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
 - di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Per maggiori chiarimenti sulla documentazione rivolgersi al CAF/PATRONATO.

- **L'ASSEGNO DI NATALITÀ ("BONUS BEBÈ") ->**

è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

L'assegno è annuale e viene corrisposto **ogni mese fino al compimento del primo anno** di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

L'assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

In ogni caso, **se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).**

I documenti necessari per completare correttamente la richiesta sono:

- copia carta d'identità e codice fiscale della mamma;
- codice fiscale del minore;
- attestazione ISEE in corso di validità, con inserito il minore;
- per gli stranieri allegare anche permesso di soggiorno;

La domanda non si presenta in comune ma all'INPS, per maggiori informazioni sulla documentazione da presentare rivolgersi direttamente a loro.

- **PREMIO ALLA NASCITA ->**

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall'INPS per la nascita o l'adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza) corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto, o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento (nascita, adozione o affidamento).

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente, attraverso il servizio dedicato;
- Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l'inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l'integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

La domanda può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l'evento.

Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità attraverso il servizio dedicato.

DOCUMENTAZIONE

Certificazione dello stato di gravidanza

La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

1. numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
 2. indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all'INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
 3. per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall'INPS presso le competenti amministrazioni.
- Permesso di soggiorno.
 - parto già avvenuto. La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l'indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento;
 - adozione/affidamento nazionale. Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell'autorità competente. Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi;
 - adozione/affidamento internazionale. Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI (numero dell'autorizzazione; data dell'autorizzazione) ovvero il numero e la data dell'autorizzazione.
 - data di ingresso in famiglia. Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell'ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
 - adozione pronunciata nello stato estero. Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi.
 - Abbandono/affido esclusivo al padre. Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso dall'autorità competente (tipologia, numero, data, autorità che ha emesso il provvedimento). In alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso.

- A partire da **MARZO 2022** (e non gennaio 2022 come si diceva all'inizio) PRENDERA' IL

VIA **L'ASSEGNO UNICO FAMILIARE** per i figli under 21 ma, intanto, in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale, è stato attivato un **assegno ponte "temporaneo"**.

Le domande per l'assegno temporaneo potranno essere presentate fino al 31 dicembre (da quello che dicono sarà prorogato per altri due mesi per coprire l'inizio dell'assegno unico che partirà da Marzo 2022), mentre sono scaduti il 31 ottobre i termini per fare richiesta degli arretrati precedenti al 1° luglio.

L'assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidato preadottivo.

La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

L'assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.

Come funziona e quanto spetta:

L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

In particolare:

- l'importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest'ultimo caso l'importo è maggiorato del 30%;
- l'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .

Gli importi dell'assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l'assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L'assegno temporaneo è pagato mensilmente dall'INPS sulla base della domanda presentata.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l'assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell'intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l'altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l'opzione scelta.

Il richiedente l'assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- * essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- * essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- * essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- * essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- * essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni).

L'assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

La domanda può essere presentata a partire fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l'ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l'assegno è richiesto.

In caso di variazione del nucleo familiare dell'assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d'ufficio, pertanto, è necessario presentare una

nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall'INPS sulla carta di pagamento RdC.

Da Marzo 2022 partirà **l'assegno unico**. Si chiama "Assegno Unico" appunto perché, a fronte di un'unica - e universale - prestazione economica erogata in base all'ISEE, andrà a rimpiazzare altre sei attuali misure erogate alle famiglie:

- le detrazioni Irpef sui figli a carico;
- gli assegni al nucleo per figli minori;
- gli assegni per le famiglie numerose;
- il Bonus Bebè;
- il premio alla nascita;
- il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.

La normativa è ancora in via di sviluppo, pertanto, è necessario tenersi aggiornati.